

IVA***La detrazione Iva delle fatture “a cavallo d’anno”***

di Laura Mazzola

Master di specializzazione

TUTTO CASISTICHE IVA NAZIONALE ED ESTERO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

In generale, durante l’anno, l’**Iva sugli acquisti** può essere **detratta nel mese**, nell’ipotesi di liquidazione mensile, **o nel trimestre**, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, al cui interno ricade la **data della fattura**, purché questa sia ricevuta e registrata in contabilità entro il 15 del mese successivo.

Infatti, l'[**articolo 1, comma 1 secondo periodo, D.P.R. 100/1998**](#) afferma: “*Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente [entro il giorno 16 di ciascun mese] può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente*”.

Il **combinato disposto** della norma citata con l'[**articolo 25 D.P.R. 633/1972**](#), comporta, a fine anno, valutazioni diverse, in quanto l’annotazione deve avvenire “*entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all’anno di ricezione della fatture e con riferimento al medesimo anno*”.

Inoltre, occorre ricordare che la **detrazione dell’imposta relativa ai beni e servizi acquistati o importati**, ai sensi dell'[**articolo 19, comma 1, D.P.R. 633/1972**](#), “*sorge al momento in cui l’imposta diviene esigibile ed è esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui il diritto alla detrazione è sorto ed alle condizioni esistenti al momento della nascita del diritto medesimo*”.

Vale a dire che i **requisiti da verificare**, ai fini della **detrazione dell’Iva sugli acquisti o importazioni**, sono due:

- uno **formale**, relativo all’**effettiva ricezione della fattura**;
- e uno **pratico**, ossia l’**esigibilità dell’imposta collegata all’effettuazione dell’operazione**.

Scendendo nel dettaglio, ma tentando di semplificare il più possibile la disamina, a “**cavallo d’anno**” possiamo trovarci nelle seguenti situazioni:

- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata nello stesso mese di dicembre 2021:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione Iva relativa al mese di dicembre o al quarto trimestre 2021.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta da parte dello SdI il 31 dicembre 2021 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta a dicembre 2021 e registrata a gennaio 2022** o comunque entro il termine di invio della dichiarazione annuale Iva: la **detrazione** può essere **operata nella dichiarazione Iva 2022**, relativa al periodo di imposta 2021. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno, ma annotata nel registro Iva acquisti il 5 gennaio 2022;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta e registrata a gennaio 2022:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione Iva relativa al mese di gennaio o al primo trimestre 2022.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 3 gennaio 2022 e annotata nel registro Iva acquisti lo stesso giorno;
- **fattura datata e ricevuta a dicembre 2021 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022:** la **detrazione** può essere **operata dichiarazione Iva 2022**, relativa al periodo di imposta 2021, purché sia presentata una **dichiarazione annuale Iva 2022 integrativa.** È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI lo stesso giorno ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio;
- **fattura datata dicembre 2021, ricevuta a gennaio 2022 e registrata dopo la scadenza di invio della dichiarazione annuale Iva 2022:** la **detrazione** può essere **operata nella liquidazione relativa al mese o trimestre di registrazione** e tale importo rientrerà nella dichiarazione annuale Iva 2023, relativa al periodo di imposta 2022. È il caso, ad esempio, di una fattura datata 30 dicembre 2021, ricevuta dallo SdI il 5 gennaio ma annotata nel registro Iva acquisti il 3 maggio.